



Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine

Comune di Cervignano del Friuli

ELABORATO

P.2

Regolamento per la localizzazione degli impianti pubblicitari

Regolamento

AGGIORNATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 18/12/2024

**AMMINISTRAZIONE DI
CERVIGNANO DEL FRIULI:**

Sindaco
Andrea Balducci

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
Responsabile
Federico Dalpasso

appc Udine
ordine degli architetti
e paesaggisti
e conservatori della
provincia di Udine
ramo gianluca
albo sez. A/b - numero 1730
pianificatore

PROGETTISTA:

Dott. Pian. Gianluca Ramo

Approvazione

DCC. n. 70 del 18/12/24

Dicembre 2024

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

REGOLAMENTO

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.PR. 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il D.PR. 16 settembre 1996 n. 610

Aggiornato con:

- *Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303)*
- *Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301)*
- *Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303)*
- *Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304)*
- *Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305)*
- *Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302)*
- *Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303)*
- *La L. 29 luglio 2010, n. 120*
- *Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305)*
- *Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14*
- *Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303)*
- *Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302)*
- *Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304)*
- *Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301)*
- *La Corte Costituzionale, sentenza 3 aprile - 10 maggio 2019, n. 113 (in G.U. 1^a s.s. 15/05/2019, n. 20)*
- *Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323)*

AGGIORNATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 18/12/2024

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI	5
Art. 1 - Limiti e contenuti Regolamento.....	5
Art. 2 – Classificazione degli Elementi pubblicitari	6
Art. 3 – Definizioni	7
Art. 4 – Zone del Regolamento, e Assi stradali e competenze	11
Art. 5 – Distanze.....	13
Art. 6 – Autorizzazione e Iter autorizzativo	15
Art. 7 – Pubblicità semplificata	18
Art. 8 – Manutenzioni e modifiche	21
Art. 9 – Limitazioni e divieti	22
Art. 10 – Pubbliche affissioni	23
Art. 11– Impianti pubblicitari per manifestazioni.....	24
CAPO III – ALTRE PUBBLICITA’	25
Art. 12– Pubblicità fonica	25
Art. 13 – Pubblicità su veicoli e volantinaggio.....	26
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	27
Art. 14 - Sanzioni.....	27
Art. 15 – Dimensioni su area privata e caratteristiche degli impianti.....	28
Art. 16 – Deroghe.....	29
Art. 17 – Abrogazioni	29
Art. 18 – Entrata in vigore	29
Art. 19 – Prontuario	29

*Articolo 23 Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) [Aggiornato al 31/10/2020]
Pubblicità sulle strade e sui veicoli*

1. *Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.*
2. *È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.*
3. [...]
4. *La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.*
5. *Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.*
6. *Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.*
7. *È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente.*
8. *È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.*
9. *Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.*
10. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.*
11. [...].

12. [...].

13. *Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.*

13-bis. *In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 4.843 a € 19.371; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.*

13-ter. *In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.*

13-quater. *Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.*

13-quater.1. *In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.1.*

13-quinquies. [...]

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Limiti e contenuti Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S. e gli impianti aggiuntivi di cui all'art. 7 del presente regolamento d'ora in poi denominati complessivamente con il termine **"elementi"**.

Tutti i casi di richieste di autorizzazioni per forme di pubblicità non contemplate nel presente Regolamento, possono essere valutate singolarmente caso per caso e in coordinamento con il Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Cervignanese e il Servizio Lavori Pubblici - PATRIMONIO.

Il REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI verrà d'ora in avanti denominato **"Regolamento"**.

La disciplina del presente Regolamento si sviluppa nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni ambientali, dei luoghi e degli edifici di interesse storico ed artistico, nonché di quelle urbanistico-edilizie.

Gli elaborati che costituiscono il presente Regolamento sono:

ANALISI

- A.1 – Impianti pubblicitari
- A.2 – Centro Abitato e Gerarchia della viabilità

PROGETTO

- P.1 – Zonizzazione
- P.1a - Zonizzazione: particolare centri
- P.2 – Regolamento
- P.3 - Prontuario

Rimangono in vigore le specifiche disposizioni e i regolamenti in merito alle tariffe, alle imposte e alle tasse riferite agli elementi disciplinati dal presente Regolamento.

I contenuti del presente Regolamento si attuano nel rispetto delle vigenti norme e discipline sovraordinate e di settore tra cui il Codice della Strada che la disciplina edilizia ed urbanistica vigente.

Art. 2 – Classificazione degli Elementi pubblicitari

I mezzi pubblicitari **ordinari** si classificano, a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere, come segue:

- mezzi pubblicitari ordinari di esercizio: si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati;
- mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;
- mezzi pubblicitari legati a manifestazioni ed eventi di vario genere: si intendono quelli riportanti l'oggetto dell'evento (istituzionale, culturale, musicale, turistico, politico, sportivo, espositivo, spettacoli e spettacoli viaggianti).

I mezzi pubblicitari **di servizio** si classificano, per la loro pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano stradale, in:

- fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili.

Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano, secondo la loro sistemazione, come segue:

- a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- in aderenza (orizzontali o verticali) contro muro.

Tali elementi possono avere un'installazione di tipo fisso oppure di tipo temporaneo.

Art. 3 – Definizioni

Il presente Regolamento, come previsto dall'art. 47 del Regolamento del C.d.S, fa proprie le seguenti definizioni in materia di impianti pubblicitari:

- Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, nè per propria luce, nè per luce indiretta.
- Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recanti uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per la luce propria che per la luce indiretta.

Si definisce inoltre:

- “volantinaggio”: il volantino realizzato su carta, da distribuire: mano a mano ai passanti, nelle cassette della posta e all’interno dei locali, con messaggio pubblicitario di qualsiasi natura.
- “pubblicità fonica”: si intende la diffusione, mediante altoparlanti od altre apparecchiature per l'amplificazione, di messaggi sonori tendenti ad informare la popolazione di iniziative commerciali, manifestazioni culturali, ricreative, sportive, od attività politica - sindacale. Non è considerata pubblicità fonica quella effettuata senza l'ausilio di apparecchiature o quella udibile esclusivamente da aree adibite all'uso privato.

L’installazione può essere sempre di tipo fisso (durata dell’autorizzazione) oppure di tipo temporaneo.

Oltre alle definizioni di cui all'art. 47 del Regolamento del C.d.S sono previste le definizioni riportate nella seguente tabella.

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
dipinto	elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura con l'utilizzo di tecniche pittore, interamente vincolato in aderenza a fabbricati, caratterizzato dalla sua grande superficie
vetrofania	elemento non luminoso, realizzato con materiale plastico adesivo, serigrafato, o con altra tecnica, collocato su vetrine, finestre, porte di esercizi pubblici, commerciali, artigianali, di strutture ricettive, di agenzie e professionisti; in tale categoria rientrano anche gli adesivi (scritte, immagini e simili) applicati direttamente sulle superfici immediatamente adiacenti alle stesse porte, finestre e vetrine, purché non aventi luce propria o illuminazione specificatamente installata
tende ed ombrelloni	elementi realizzati in stoffa o altro materiale, finalizzati a riparare persone o cose dalla luce o da altri elementi atmosferici sui quali possono essere riportati messaggi pubblicitari
impianto a messaggio variabile	elemento mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici variabili, anche di tipo luminoso
impianto luminoso, totem, display	elemento mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi, anche variabili, pubblicitari propagandistici e/o istituzionali, anche di tipo luminoso
targa	elemento bidimensionale vincolato al suolo o alla parete mediante struttura di sostegno finalizzato alla diffusione di messaggi relativi all'attività svolta da liberi professionisti singoli o associati e studi professionali
trespolino	elemento trifacciale appoggiato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi
gonfalone	elemento privo di rigidità propria e mancante di una superficie di appoggio; caratterizzato dalla presenza di due regoli orizzontali posizionati alle estremità, superiore ed inferiore; fissato ad un palo di sostegno mediante collarini
cilindro	elemento tridimensionale multifacciale, saldamente vincolato a terra; finalizzato alla diffusione di messaggi promozionali mediante sovrapposizione di manifesti cartacei o simili
colonnina	elemento tridimensionale, saldamente vincolato a terra, con funzione di supporto per servizi pubblici o di pubblica utilità (informazioni, pagamenti automatici, distribuzione di certificati, ecc.) finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili

gigantografia	elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed a questi è opportunamente ancorato. Deve riportare il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento, o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o immagini riferite alle decorazioni delle facciate
---------------	--

Art. 4 – Zone del Regolamento, e Assi stradali e competenze

Per la distribuzione e la disciplina riferita agli “elementi”, il presente Regolamento suddivide il territorio comunale in zone omogenee.

ZTO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	COMPETENZA
ZONE COMPRESSE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO ABITATO (rif. Tavv. A2 – P1 – P1a)			
1	Zone centrali e di tutela *	Sono state prese come riferimento le zone che il Piano Regolatore Generale vigente individua a prevalenza come: centro storico, compresi nel contesto di tutela, vincolati o di centro storico.	COMUNE La definizione di tali perimetrazioni è di competenza comunale, nel caso in cui le zone omogenee di PRGC vengano modificate da variante urbanistica sarà facoltà del presente regolamento modificare anche la Tavola P.1 o lasciarla invariata.
2	Zone residenziali *	Sono state prese come riferimento le zone che il Piano Regolatore Generale vigente individua a prevalenza come: residenziali, residenziali di espansione, servizi e attrezzature collettive (o altre destinazioni d'uso) ricompresi nei contesti a prevalenza residenziale. Assi stradali di Primo Livello: trattasi degli assi stradali interni al centro abitato in ZONA 2 che fungono il ruolo di arterie di collegamento come la SR 352 e la SS 14; in tali assi sono vigenti le disposizioni vigenti per la ZTO 3. Assi stradali di Secondo Livello: trattasi degli assi stradali principali presenti nella ZONA 2 ma non classificati come di PRIMO LIVELLO; sono gli assi in cui, salvo documentate esigenze, si dovranno localizzare gli impianti pubblicitari che non siano di carattere temporaneo.	COMUNE La definizione di tali perimetrazioni è di competenza comunale, nel caso in cui le zone omogenee di PRGC vengano modificate da variante urbanistica sarà facoltà del presente regolamento modificare anche la Tavola P.1 o lasciarla invariata.
3	Zone produttive, artigianali e commerciali *	Sono state prese come riferimento le zone che il Piano Regolatore Generale vigente individua a prevalenza come: produttive, artigianali o commerciali, servizi e attrezzature collettive (o altre destinazioni d'uso) ricompresi nei contesti a prevalenza produttiva, artigianale o commerciale.	COMUNE La definizione di tali perimetrazioni è di competenza comunale, nel caso in cui le zone omogenee di PRGC vengano modificate da variante urbanistica sarà facoltà del presente

			regolamento modificare anche la Tavola P.1 o lasciarla invariata.
ZONA ESTERNA AL CENTRO ABITATO			
4	Zone esterne al centro abitato	delimitazione del centro abitato effettuata ai sensi del Codice della Strada con delibera di Giunta comunale	ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE (EDR) o ALTRO ENTE COMPETENTE PER SPECIFICA TRATTA STRADALE

Il riferimento alle zone del Piano Regolatore Generale è da ritenersi come riferimento indicativo per quanto riguarda la perimetrazione delle zone 1, 2, 3 e 4 si rimanda alla cartografia di progetto allegata al presente Regolamento.

Per l'individuazione puntuale delle aree e dei beni sottoposti a regime di tutela ambientale e paesaggistica e degli edifici e luoghi di interesse storico ed artistico si rimanda alla consultazione dei relativi strumenti di tutela ed ai rispettivi Enti o organi per le richieste di nulla osta e pareri.

Nelle zone a parcheggio sono ammessi gli impianti pubblicitari di tipo fisso (3 anni) previo il rispetto del Codice della Strada, della pubblica sicurezza e degli interventi di manutenzione e di pulizia degli spazi e previo parere del Settore Polizia Locale e l'Ufficio Lavori Pubblici – PATRIMONIO.

Tali elementi dovranno essere dimensionati in rapporto con il contesto di inserimento, le loro dimensioni e gli impatti sulla viabilità e sull'utilizzo pubblico degli spazi e degli immobili limitrofi.

***INTERVENTI AMMESSI:**

Oltre ai contenuti del presente Regolamento, per la definizione degli interventi ammessi e delle loro caratteristiche, si rimanda al PRONTUARIO allegato al presente Regolamento dove sono stati schedati gli interventi ammessi o non ammessi per ogni singola zona succitata.

Art. 5 – Distanze

In attuazione dell'articolo 23 comma 6 del C.d.S. per gli "elementi" di cui al presente Regolamento le distanze minime sono definite dalla seguente tabella nel rispetto del Regolamento di Esecuzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del C.d.S. *"le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:*

- A - Autostrade;*
- B - Strade extraurbane principali;*
- C - Strade extraurbane secondarie;*
- D - Strade urbane di scorrimento;*
- E - Strade urbane di quartiere;*
- E-bis - Strade urbane ciclabili;*
- F - Strade locali;*
- F-bis. Itinerari ciclopeditoni."*

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	DISTANZE
D - Strade urbane di scorrimento	si applicano le norme previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione del C.d.S.. Vedasi Art. 23 del C.d.S. Parte III del Regolamento di Esecuzione Art. 47 e successivi
E - Strade urbane di quartiere	Si applicano le seguenti prescrizioni:
F - Strade locali	se ortogonali al senso di marcia: • prima delle intersezioni rispetto al senso di marcia: m. 10; • dopo le intersezioni rispetto al senso di marcia: m. 5; • prima di segnaletica stradale verticale: m. 15; • dopo la segnaletica stradale verticale: m. 5; • tra i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S. e gli "elementi" di cui al presente Regolamento m. 25; • tra le locandine m. 12,5; se parallele al senso di marcia: • tra i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S. e gli "elementi" di cui al presente Regolamento se in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli, nonché per le vetrofanie, tende ed ombrelloni e locandine: 0 m.

	Inoltre • Per gli impianti di servizio (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili) le distanze di cui ai punti precedenti corrispondono a 0 m • Per monitor, totem, display o pannelli luminosi a messaggio variabile e scorrevole finalizzati esclusivamente alla diffusione di messaggi istituzionali, le distanze di cui alle lettere precedenti corrispondono a 0 m. • per le preinsegne, gli striscioni e i segnali orizzontali reclamistici, le distanze di cui alle lettere precedenti corrispondono a 0 m; • all'interno del centro abitato per le insegne di esercizio le distanze minime corrispondono a 0 m.
--	---

Le distanze di cui alla precedente tabella possono essere autorizzate purché non impediscano, ostacolino o riducano il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione o la visibilità dei segnali stradali.

Art. 6 – Autorizzazione e Iter autorizzativo

L'ubicazione degli "elementi" di cui al presente Regolamento all'interno del centro abitato è subordinata all'ottenimento dell'Autorizzazione con le modalità previste dal presente Regolamento e dal Codice della Strada e Regolamento del C.d.S.

Il soggetto interessato deve dichiarare la sussistenza di diritti reali o di rapporti contrattuali o eventuali nullastata inerenti il bene o l'area.

Il soggetto interessato deve essere un'avente titolo in quanto:

- proprietario dell'impianto pubblicitario, del manufatto, dell'opera o dell'immobile;
- concessionario dell'impianto pubblicitario, del manufatto, dell'opera o dell'immobile;
- altro soggetto interessato se provvisto di autorizzazione e/o delega del proprietario e/o concessionario. La titolarità per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico, è data dal titolo concessorio e/o autorizzativo rilasciato dall'Ente proprietario del suolo stesso e per la durata ivi indicata, che può corrispondere anche all'autorizzazione pubblicitaria stessa.

Si precisa che l'autorizzazione di cui al presente articolo si rilascia anche in merito anche al messaggio pubblicitario, salvo nel caso in cui si tratti di attività di servizio, commercio, ristorazione e alimentari che espongono in impianti posizionati su loro proprietà (come ad esempio gli impianti posizionati in aree private degli esercizi commerciali). Per impianti di questo tipo è sufficiente richiedere l'autorizzazione per l'impianto e non per i messaggi in esso presenti, resta comunque obbligatorio il rispetto dei criteri generali per i messaggi pubblicitari che devono essere rispettosi del Codice della Strada, delle norme di decoro e della morale; nel caso in cui per tali impianti non si ravvedesse il rispetto di tali indicazioni si provvederà agli atti necessari per la loro rimozione. In sede di autorizzazione si dovrà presentare il TESTO PUBBLICITARIO e il DISEGNO/RAFFIGURAZIONE in bozza dei contenuti proposti.

La domanda di autorizzazione va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, presentata tramite Sportello S.U.A.P., inviata a mezzo P.E.C. o trasmessa tramite il servizio Postale. In quest'ultimo caso la data di ricevimento, solo ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella del timbro datario apposto all'arrivo dall'Ufficio Protocollo.

Per cartelli, insegne, preinsegne o altri mezzi pubblicitari, compresi striscioni, locandine e pubblicità fonica è predisposta apposita modulistica di "Domanda di autorizzazione e rinnovo per il posizionamento di cartelli, segnali e altri mezzi pubblicitari", disponibile sul sito WEB dell'Ente.

Per la pubblicità fonica e per l'installazione temporanea degli striscioni è predisposta apposita modulistica di "Domanda di autorizzazione per pubblicità fonica e locandine", disponibile sul sito WEB dell'Ente.

La domanda deve contenere:

- planimetria per l'identificazione dell'area, con l'esatta indicazione della collocazione del mezzo pubblicitario;
- bozzetto a colori in duplice copia del messaggio e descrizione completa del cartello
- assenso proprietario dell'immobile all'apposizione mezzo pubblicitario
- dichiarazione di effettuazione di installazione a regola d'arte ad opera di tecnico abilitato
- copia ricevuta versamento imposta pubblicità (se dovuta)
- pagamento dell'imposta di bollo

- copia della ricevuta del versamento dell'imposta pubblicitaria della precedente autorizzazione (in caso di rinnovo)
- copia della precedente autorizzazione (in caso di rinnovo)
- documento di identità
- eventuali altri allegati (ove necessari)

Nei casi di Rinnovo dell'autorizzazione esistente, è necessario richiedere nuova autorizzazione con le modalità sopra descritte, allegando il provvedimento precedentemente rilasciato e la copia del versamento dell'imposta pubblicitaria della precedente autorizzazione.

Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione è il seguente:

- A seguito della ricezione della domanda l'ufficio incaricato al rilascio del titolo autorizzativo ne verifica la completezza e, se incompleta nei contenuti o dal punto di vista documentale, provvede, alla richiesta di integrazioni.
- La richiesta di integrazioni deve avvenire entro i 30 giorni dalla ricezione della domanda prevedendo 15 giorni per l'invio delle integrazioni richieste; scaduto tale termine senza la produzione dei documenti o dei dati richiesti, la domanda viene respinta o archiviata per tacito diniego.
- La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- L'ufficio incaricato al rilascio del titolo autorizzativo può chiedere pareri ad altri uffici comunali e/o Enti, ogni qual volta lo ritenga necessario ai fini dell'istruttoria.
- Il SERVIZIO Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente conclude il procedimento entro 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione e/o interruzione dei termini.

Nel caso in cui oltre al titolo autorizzativo di cui al presente Regolamento dovesse essere necessario anche il titolo edilizio abilitativo o d'uso (agibilità) tale adempimento deve essere richiesto e ottenuto o segnalato precedentemente all'autorizzazione di cui al presente Regolamento; in assenza di tale titolo edilizio abilitativo o d'uso (agibilità) non possono essere rilasciate le autorizzazioni di cui al presente Regolamento.

L'autorizzazione è rilasciata fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, con assenza di responsabilità civile del Comune.

Il mancato possesso dell'autorizzazione presso l'attività cui la stessa si riferisce, comporta la relativa sanzione.

La mancata installazione di quanto autorizzato entro un anno dalla data di rilascio del titolo, senza giustificato motivo o il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, comportano la revoca dell'atto.

Ove intervengano modifiche non espressamente autorizzate alle insegne di esercizio, ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento, incluso lo spostamento, decade l'autorizzazione.

La variazione della titolarità dell'autorizzazione deve essere comunicata ai fini della volturazione dell'Autorizzazione stessa, al comune e contestualmente al gestore del Canone Unico patrimoniale.

Se oltre alla variazione della titolarità, si configurano anche modifiche all'elemento pubblicitario, si procederà ai sensi del presente articolo, con idonea istanza di nuova autorizzazione.

Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di autorizzazione, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione all'installazione degli elementi disciplinati dal presente Regolamento ha le seguenti distinte validità a seconda della tipologia di impianto:

- 3 anni, per impianti fissi;
- tempo determinato in base alla richiesta, per gli impianti temporanei di cui all'art. 11;
- 15 giorni, per le locandine e pubblicità su carrello.

Nel caso in cui non siano subentrate variazioni è rinnovabile a seguito di specifica richiesta con le modalità di cui al presente articolo (la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza).

Art. 7 – Pubblicità semplificata

La diffusione di messaggi pubblicitari, rientranti nelle categorie di cui alla seguente tabella, non è assoggettata al regime autorizzativo di cui all'art. 6 del presente Regolamento ed è legittimata solamente mediante il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP), ove dovuta.

Nel caso tali impianti vadano a occupare il SUOLO PUBBLICO, deve essere corrisposto il pagamento riferito al COSTO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO previa richiesta e rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico al Comune.

CATEGORIE	NOTE
qualsiasi categoria e tipologia di impianto collocato in modo da non essere visibile da luoghi pubblici	
vetrofanie, dipinti, tende ed ogni altra attrezzatura, manifesti e locandine affissi negli esercizi pubblici e di pubblico spettacolo, nelle attività commerciali ed artigianali, nelle strutture ricettive, nelle agenzie e negli studi professionali	Nel limite massimo di 1,5 mq.
cartelli, trespoli e locandine finalizzati alla diffusione di messaggi classificabili come manufatti mobili non fissi da esporre nell'arco della giornata riconducibili all'attività pubblicizzata, tra cui: pranzi, offerte speciali, attività delle tabaccherie, ecc... Il periodo di esposizione della pubblicità deve essere direttamente riconducibile alla specifica attività e non si deve protrarre oltre il necessario, tali elementi devono essere presenti solo durante lo svolgimento dell'attività.	Nel limite massimo 1,5 mq per ogni faccia
cartelli ed altri mezzi pubblicitari previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento del C.d.S. ed impianti aggiuntivi di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ivi inclusi quelli sui veicoli, da posizionare sui luoghi e sulle strutture ove si svolgono manifestazioni, raduni, mostre, ecc. purché relativi a sponsor o inerenti agli eventi	Nel limite massimo di 5 mq.
avvisi di locazione, affitto o vendita di un immobile	Devono essere effettuati sui locali o sulle pertinenze ove hanno sede le attività commerciali, artigianali, strutture ricettive, pubblici esercizi ed agenzie, o sui beni da vendere, affittare o locare e non possono superare la superficie della vetrina, porta o finestra dei locali ove vengono effettuate le attività e di 0,25 mq, se affisse direttamente
indicazioni sulle bacheche inerenti i prezzi, i menù, i servizi e quant'altro offerto dalle attività	
indicazioni sulle vendite promozionali, di liquidazione e sui saldi	

	sui beni da vendere, affittare o locare
targhe non luminose di superficie massima di mq. 0,5 indicanti attività professionali, imprenditoriali, sanitarie e simili. Le stesse possono essere collocate unicamente sui portoni o in area di pertinenza dell'attività	
sorgenti luminose poste in corrispondenza della porta principale dell'esercizio ai sensi dell'art. 185 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 a condizione che siano di semplice fattura, non provochino abbagliamento e non emettano luce rossa o verde	
sorgenti luminose supportate da fari, lampioni, neon, ecc. di illuminazione della facciata e degli esercizi che non siano legati a messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento	
decorazioni e addobbi natalizi, che non contengano messaggi pubblicitari e non provochino abbagliamento	
stendardi relativi alla promozione di manifestazioni culturali collocati in aderenza agli edifici sedi delle medesime, purché non contengano messaggi pubblicitari o marchi commerciali	Nel limite massimo di 5 mq.
avvisi non luminosi di superficie complessiva fino a mq. 0,5, inerenti il servizio di piazza con trasporto di persone, collocati in prossimità degli appositi stalli all'uopo individuati	
avvisi, i cartelli e le insegne obbligatorie per legge o per altra disposizione normativa	
le locandine, i trespolti ed i mezzi a parete delle edicole e del cinema, i trespolti relativi alle notizie giornalistiche, nei limiti e con le forme previste dalle singole disposizioni	Nel limite massimo 1,5 mq.
Altre casistiche definite (come i ristoranti)	Nel limite massimo 1 mq.
Nel caso in cui vi siano delle attività aperte al pubblico che si trovino all'interno di aree soggette a lavori di ristrutturazione della sede stradale e/o pedonale comportanti interdizioni alla circolazione veicolare e/o pedonale per periodi superiori alle 24 ore, è ammessa l'esposizione in corrispondenza delle chiusure al traffico il posizionamento di cartelli al fine di informare gli utenti della loro apertura.	Nel limite massimo 1 mq. Tali cartelli non devono essere collocati su manufatti o piantumazioni pubbliche (pali della pubblica illuminazione, segnali stradali ecc.).
Nell'area del cantiere edile, sulle sue recinzioni e mezzi, per un periodo massimo equivalente alla durata dello	Nel limite massimo di 5 mq.

stesso, è possibile collocare, oltre alle insegne e marchi delle ditte ivi operanti, impianti pubblicitari sui quali possono essere ospitati più messaggi pubblicitari, inerenti le attività, i mezzi ed i materiali usati nel cantiere e gli immobili oggetto delle attività di cantiere.	Sono escluse da tale previsione le gigantografie
È permessa l'installazione di cartelli contenenti indicazioni per il raggiungimento degli eventi che si tengono nel territorio cittadino, nel caso di manifestazioni culturali, musicali, turistiche, politiche, sportive, espositive e spettacoli viaggianti di particolare interesse generale. La comunicazione deve indicare: • la dimensione • il contenuto del cartellone • il periodo di installazione	Nel limite massimo di 0,5 mq. Per questo tipo di cartelli è comunque obbligatoria una comunicazione contenente: il numero di cartelli e la loro ubicazione, le dimensioni, i colori, la dicitura, il materiale e un'autodichiarazione contenente la descrizione del mezzo pubblicitario, la sua collocazione urbana o extraurbana, la sua collocazione se parallela o ortogonale al senso di marcia o se in aderenza a fabbricati e ogni altra possibile informazione utile ad individuare in maniera inequivocabile la posizione richiesta. I cartelli non devono essere collocati su manufatti o piantumazioni pubbliche (pali della pubblica illuminazione, segnali stradali ecc.); possono essere collocati non prima di due giorni antecedenti l'inizio degli eventi e devono essere rimossi entro i due giorni successivi al termine degli stessi.

Art. 8 – Manutenzioni e modifiche

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi di cui al presente Regolamento è a totale carico del titolare dell'autorizzazione, al quale compete anche la sostituzione del mezzo pubblicitario in caso di danneggiamento da parte di terzi. I danni a cose e/o persone causati dal mezzo pubblicitario sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che risponde in solido con il proprietario dell'area o dell'edificio ove è installato il mezzo pubblicitario.

Le sostituzioni e gli interventi di manutenzione degli elementi di cui al presente Regolamento, non sono soggetti ad autorizzazione e comunicazione qualora non apportino modifiche alle condizioni già autorizzate.

Le modifiche che riguardano i messaggi contenuti all'interno degli "elementi" di cui al presente Regolamento già autorizzati, sono soggette a nuova istanza autorizzativa anche nel caso interessino solo i contenuti in esso riportati; tali modifiche non devono riguardare le strutture di supporto e devono riferirsi alla medesima tipologia di attività; nel caso in cui si modifichino le strutture di supporto e quant'altro riguardi l'autorizzazione deve essere presentata nuova istanza di Autorizzazione, di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 9 – Limitazioni e divieti

Sul muro di cinta e nell'immediata vicinanza del cimitero è consentito collocare solo impianti pubblicitari per affissione necrologica.

È vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti per la collocazione di "elementi" di cui al presente Regolamento.

Il posizionamento degli "elementi" di cui al presente Regolamento deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) in prossimità degli incroci e dei segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

Valgono le seguenti disposizioni nel caso in cui gli "elementi" di cui al presente Regolamento siano installati:

- in aderenza ai fabbricati:
 - fino ad un'altezza di 220 cm da terra, Non devono sporgere più di 6 cm;
 - Per altezze superiori ai 220 cm, possono sporgere fino a 10 cm.
- a bandiera:
 - in porticato ad uso pubblico, installazione oltre la quota di 220 cm da terra;
 - per sporgenze superiori ai 50 cm è obbligatorio il posizionamento oltre la quota di 450 cm da terra.
 - Qualora la proprietà perimetrale dell'immobile non consenta l'installazione a bandiera completamente sull'area privata, può essere concessa la collocazione purché i manufatti non invadano il suolo pubblico oltre la misura massima di metri 1.50 e comunque non oltre il cordolo del marciapiede pubblico se esistente.

Sono sempre vietati gli impianti pubblicitari localizzati o posizionati davanti o in prossimità ai monumenti, agli edifici pubblici e ai luoghi di culto, ad esclusione dei cartelli di valorizzazione e promozione del territorio come quelli indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse.

Art. 10 – Pubbliche affissioni

Gli impianti di “pubblica affissione” sono impianti di proprietà comunale intesi a garantire l’affissione, in appositi spazi, di manifesti contenenti esclusivamente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica.

Gli spazi da destinare a pubbliche affissioni sono individuati negli elaborati specifici del presente Regolamento (Tav A1), anche su beni di privati, previo consenso, anche tacito, dei proprietari, se non già facenti parte degli spazi comunali per le affissioni. Nel caso lo si ritenga necessario l’individuazione di tali impianti può essere modificato con Delibera di Consiglio Comunale nel rispetto delle abitudini dei cittadini residenti.

Le pubbliche affissioni, ad eccezione di quelle commerciali, possono essere effettuate su vetrine e porte delle attività commerciali, ricettive e di pubblico esercizio, nelle agenzie e negli studi professionali, previo consenso dei titolari delle rispettive attività.

Ogni impianto di pubbliche affissioni deve avere una targhetta con l’indicazione “Comune di Cervignano del Friuli” e il numero di individuazione dell’impianto.

In deroga per “elementi” di cui al presente Regolamento sono sempre localizzabili nuovi spazi per le pubbliche affissioni previa delibera di Consiglio Comunale.

Art. 11– Impianti pubblicitari per manifestazioni

L'autorizzazione alla pubblicità per manifestazioni temporanee, che comportano anche Occupazione di suolo pubblico, relativa a manifestazioni di interesse pubblico a carattere istituzionale, culturale, musicale, turistico, politico, sportivo, espositivo, spettacoli e spettacoli viaggianti che comporti contestualmente l'installazione di elementi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico, dovrà essere richiesta ai sensi del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale, allegando all'istanza anche i documenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento e la stessa comprenderà anche l'autorizzazione pubblicitaria.

Gli impianti pubblicitari per le manifestazioni si posizionano nel rispetto del presente Regolamento e Prontuario e del Codice della Strada, tali impianti vanno posizionati al massimo una settimana prima dell'inizio dell'evento e vanno rimossi entro 48 dal suo termine.

CAPO III – ALTRE PUBBLICITA'

Art. 12– Pubblicità fonica

La pubblicità fonica è consentita unicamente a mezzo di veicoli in movimento o nell'ambito di manifestazioni sportive, spettacoli, spettacoli viaggianti, ovvero iniziative culturali, umanitarie, turistiche ed a carattere sociale.

La pubblicità fonica fuori dal centro abitato è consentita nelle ore stabilite dal Regolamento del C.d.S.

E' vietata la pubblicità fonica in prossimità di Case di cura e di Riposo, di scuole pubbliche e di edifici adibiti al culto, durante le ore di lezione o di cerimonie ed in corrispondenza dei cimiteri.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 di ogni giorno settimanale, esclusi i festivi.

L'interessato deve indicare nella domanda di Autorizzazione pubblicitaria i propri dati identificativi e quelli dell'automezzo, oltre al contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e l'orario di svolgimento.

Art. 13 – Pubblicità su veicoli e volantinaggio

È vietato sostare con veicoli con apposti o posizionati messaggi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, ad esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea nonché per le autovetture ad uso privato, ove è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

La pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è soggetta solamente al pagamento del canone Unico previa dichiarazione da presentare al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta e dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e n. di targa del veicolo, e tipologia delle comunicazioni pubblicitarie.

Le attività di volantinaggio rientrano nei casi di cui alla procedura semplificata, art. 7 del presente Regolamento e pertanto sono soggette al solo il pagamento del canone Unico.

Non sono ammissibili attività di volantinaggio che prevedano il posizionamento di pubblicità sui veicoli.

Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della attestazione di versamento da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni previste nelle presenti norme di Regolamento e negli altri allegati si applicano per quanto compatibili le sanzioni previste dal Codice della Strada, nonché quelle previste dal D.Lgs. 507/93.

Per le altre violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 600. Nei casi previsti dalle Leggi vigenti sarà disposta la rimozione con provvedimento degli “elementi” di cui al presente Regolamento, nonché il ripristino dei luoghi, con spese a carico del trasgressore e degli obbligati in solido.

Nel caso in cui entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento di installazione in assenza di titolo autorizzativo, l'interessato presenti istanza di autorizzazione, viene sospesa la procedura di ripristino dei luoghi e di rimozione degli impianti e delle insegne sino alla conclusione del procedimento, qualora l'installazione sia conforme alle norme del Codice della Strada e del presente Regolamento.

A seguito di sopralluogo specifico si provvederà a verificare lo stato dei luoghi per procedere poi con gli atti necessari.

Art. 15 – Dimensioni su area privata e caratteristiche degli impianti

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari di cui al C.d.S. e al presente Regolamento non possono superare la superficie di mq. 6 per ogni singolo impianto e la superficie complessiva di mq. 18 per ogni attività o area sulla quale viene richiesta l'installazione, ad esclusione delle gigantografie le cui dimensioni non possono superare la superficie complessiva del ponteggio o delle recinzioni di cantiere e ad esclusione dei monitor, totem e display le cui dimensioni massime non possono superare la superficie complessiva di mq 18.

Le insegne di esercizio devono essere realizzate in materiale rigido, fatte salve le insegne realizzate come vetrofania o dipinto o incollate su materiale rigido.

Nel rispetto delle distanze di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, le insegne d'esercizio non possono estendersi oltre il limite della metà della superficie complessiva dell'attività per la quale si richiede l'installazione.

Sono fatte salve le autorizzazioni in essere.

Le gigantografie sono autorizzabili in deroga ai limiti dimensionali del Regolamento previo il controllo sui contenuti pubblicitari e sul testo riportato.

Art. 16 – Deroghe

Il presente Regolamento potrà essere derogato per motivi connessi alla incolumità pubblica ed alla sicurezza delle persone e delle cose, ovvero per ragioni di pubblico interesse o utilità anche se trattasi di attività private.

Potranno essere concesse deroghe al presente Regolamento per impianti e pubblicità promosse su iniziativa specifica dall'Amministrazione Comunale.

Le deroghe motivate al presente Regolamento sono concesse con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 17 – Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti comunali e tutte le altre norme in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 18 – Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente Regolamento coincide con il giorno successivo a quello di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Art. 19 – Prontuario

Il Prontuario allegato al presente Regolamento stabilisce le dimensioni, i criteri di posizionamento, le caratteristiche architettoniche e le quantità complessive per ogni categoria e tipologia di mezzo pubblicitario e di pubblica affissione nel rispetto delle tipologie e categorie del presente Regolamento.

Tale prontuario si costituisce in forma di scheda con all'interno le prescrizioni specifiche per ogni tipologia di impianto pubblicitario e/o elemento di cui al presente Regolamento nel rispetto delle zone specifiche individuate come definite dall'articolo 2.